



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 374 del 2011, proposto da:

Inderjeet Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Schenato, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 104/2010;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento prot. n. P-TV/L/N/2009/101719 del 7/12/2010 dell'Ufficio Territoriale del Governo - Sportello Unico per l'Immigrazione di Treviso, comunicato al sig. Singh Inderjeet, a mezzo raccomandata a.r. il 17/12/2010, con il quale è stata rigettata la dichiarazione di emersione da lavoro irregolare presentata dal sig. Singh Inderjeet a favore del lavoratore straniero Singh Jagdeep.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il Presidente Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori E. Schenato per la parte ricorrente;

Considerato:

- che sulla questione interpretativa sottesa all'ostatività o meno della condanna per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, della legge 25 luglio 1998, n. 286, si sono registrate oscillazioni giurisprudenziali, e da ultimo si è espressa nel senso della non ostatività, seppure in sede cautelare, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza 25 febbraio 2011, n. 912, cosicché allo stato non può escludersi la sussistenza del fumus boni iuris;
- che la mancata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato comporterebbe l'allontanamento dal territorio nazionale del lavoratore, cosicché sussiste il requisito del periculum in mora;
- che sussistono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 55 del codice del processo amministrativo, e le spese della fase cautelare possono essere compensate;

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda cautelare;

- fissa la trattazione nel merito del ricorso alla pubblica udienza del I° trimestre 2012

Spese compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Stefano Mielli, Primo Referendario

Marco Morgantini, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)